

TRIBUNALE DI CREMONA

DECRETO

ex art. 14 quinquies l 3/2012

.___(c.f. _ _ _

rilevato che (c.f.

sorelle e conviventi in Soncino,

е.

tramite l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona in data2022 hanno depositato un ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione del loro patrimonio, ex l. 3/2012;

ritenuto che le ricorrenti possiedano il requisito soggettivo per essere ammesse alla procedura di liquidazione ex l. 3/2012: le stesse sono attualmente lavoratrici dipendenti e sono socie della società il cui fallimento è stato dichiarato da questo Tribunale con decreto del .2017;

rilevato che dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso risulta sussistere il presupposto oggettivo per accedere alla procedura di liquidazione ex l. 3/2012, ossia è dato uno stato di sovraindebitamento delle ricorrenti (il passivo delle stesse ammonta a circa € 135.000,00 – cfr.

p. 3 del ricorso-; le stesse possono contare su un "attivo" rappresentato solo dai propri stipendi, dell'ammontare medio di € 1534,00 quanto a —cfr. p. 6 del ricorso- e di € 600,00 quanto a —cfr. l'integrazione del .2022-, e altresì rappresentato solo dalla propria autovettura del 2015);

rilevato che il ricorso sia completo dal punto di vista documentale;

rilevato che dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c., avv.

, emerge come non sussistano le condizioni di inammissibilità ex art. 7 l. 3/2012, né emerga la commissione di atti in frode dei creditori da parte delle ricorrenti;

rilevato che l' "attivo" che le ricorrenti mettono a disposizione dei propri creditori è rappresentato da:

quanto a

quota parte del proprio stipendio , per la quota di € 250,00 al mese, per 12 mesi, per 5 anni —cfr. l'integrazione del 2022-; quota parte del proprio TFR —cfr. l'integrazione del .2022-; per ENTRAMBE le ricorrenti

l'autovettura

ritenuto che vada accolta la richiesta delle ricorrenti a che la presente procedura abbia durata di 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;

ritenuto che vadano accolte **le specifiche** avanzate dalle ricorrenti inerenti la modalità di liquidazione del loro patrimonio, nonché in ordine al limite ex art. 14 ter c. V lettera b); va pertanto disposto:

-che l'autovettura di proprietà delle ricorrenti sia liquidata non prima del termine della procedura, con possibilità delle ricorrenti di continuare ad usarla fino a quel momento;

-che la somma da trattenersi sullo stipendio di

e da destinarsi ai creditori, vada determinata nella misura quantificata dalla ricorrente e ritenuta congrua dal gestore della crisi, in € 250,00 mensili: con questa trattenuta, infatti, viene lasciato alle ricorrenti l'importo mensile di € 1900,00 circa, che è importo ragionevole per il loro mantenimento, essendo dato un affitto da pagare, ed essendo particolarmente esiguo lo stipendio di — cfr. ricorso p. 5 e 6 e integrazione del 2022-;

ritenuto che vada nominato un liquidatore diverso dal gestore della crisi nominato, stante la dichiarazione di non disponibilità manifestata da esso – cfr. la sua relazione particolareggiata-;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio nei confronti di

(c.f.

c.f.

a) nomina liquidatore del patrimonio l'avv. , del Foro di Cremona;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) dispone che il liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla pubblicazione della proposta e del decreto nel registro delle imprese e sui seguenti siti internet gestiti da Astalegale.net s.p.a.:

www.tribunale.cremona.giustizia.it, www.astalegale.net,
www.asteimmobili.it, www.portaleaste.com,
www.publicomonline.it;

d) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso il P.R.A.;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, autorizzando le ricorrenti a continuare ad utilizzare l'autovettura di sua proprietà,

e che l'automezzo sia liquidato non prima del termine della procedura;

f) dispone che dello stipendio di sia versata la somma mensile di € 250,00 a favore dei creditori;

g) dispone che la presente procedura abbia durata di 5 anni, a far data dalla pubblicazione del presente decreto;

Si comunichi alle ricorrenti ed al liquidatore nominato;

Cremona

Il Giudice

dott.